

Lucca, 12.02.2019

Via pec: ram@pec.bancaditalia.it Spett.

BANCA D'ITALIA

Alla c.a. Servizio Regolamentazioni

Analisi Macroprudenziale

Via Nazionale, 91

184 Roma

Oggetto: Osservazioni e proposte al progetto di modifica della Delibera Cicr n. 275 del 29 luglio 2008 e di revisione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Spett.le Banca d'Italia,

la presente in merito alla consultazione pubblica relativa alla modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e della revisione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al fine di garantire il pieno allineamento della normativa sull'ABF alle previsioni della Direttiva 2013/11/UE (Direttiva "ADR"), nonché a introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all'Arbitro.

In primo luogo, esprimo apprezzamento per l'efficacia dello strumento dell'ABF e il ruolo svolto ai fini di tutelare principi costituzionalmente irrinunciabili quali l'equità, la trasparenza e il contraddittorio. Detti aspetti, d'altronde, sono confermati dal cospicuo ininterrotto numero di Decisioni emesse.

Ciò premesso, nella disamina della proposta di modifica e contestuale revisione della disciplina dell'ABF non trovo felice la modifica relativa alla competenza temporale dell'Arbitro con la proposta di ridurla dall'attuale dies a quo, del 1 gennaio 2009, alla

sottoposizione di controversie relative al quinquennio precedente la proposizione del ricorso, di cui all'art. 4, comma 4 (sezione I) delle Disposizioni sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

L'ipotesi H1 "modifica del termine di cognizione" (punto 3.1 dell'Analisi) viene preferita all'ipotesi H0 "mantenere le attuali previsioni" in quanto "ciò avverrebbe senza significativo pregiudizio delle aspettative di tutela della clientela bancaria".

Non concordo, poiché come una trattazione organica di ogni controversia sollevata presso l'ABF, non dovrebbe prescindere da una disamina temporalmente più ampia delle questioni sollevate, anche al fine di non determinare una frammentazione del medesimo diritto di cui è invocata la tutela che, paradossalmente potrebbe essere oggetto di due provvedimenti (Decisione dell'ABF e Sentenza del Giudice Ordinario).

Detta ipotesi renderebbe incerto il rapporto e potrebbe comportare un inutile aggravamento di costi e procedimenti di cui si dovrebbe far carico lo stesso utente.

Detta ipotesi potrebbe inoltre comportare un diniego dei diritti invocati e comunque una violazione dei principi di economia processuale.

La preferenza di una variazione della competenza temporale viene motivata anche da una presunta difficoltà di reperimento della documentazione per le controversie presentate dinanzi allo ABF (che, come noto, si contraddistingue per un procedimento di natura esclusivamente documentale), ma le attuali disposizioni del TUB forniscono, per converso, gli idonei strumenti per poter acquisire tutta la documentazione necessaria afferente i contratti sottoscritti tra le parti, oltretutto qualsiasi documento prodotto di riepilogo e/o informativo nei contratti di durata (nello specifico si vedano gli E/C bancari) con un termine di dieci anni e quindi pari al doppio di quello previsto nella presente proposta di modifica.

Vi è di più tenuto conto che la modifica temporale della competenza dell'ABF rischierebbe di vanificare le varie Decisioni e i correlati principi che sono stati elaborati del corso tempo, anche con

espresso riguardo a modifiche di legge intercorse a far data dal 2009 e tuttora vigenti.

Difatti, pur comprendendo la necessità di snellire il carico dei collegi per taluni oggetti di ricorso “seriali” presso Abf, in primis il finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio per clienti consumatori (così come peraltro ribadito al punto 3.1 del documento di consultazione – dicembre 2018 pubblicato sul sito www.bancaditalia.it e come largamente evincibile dalla relazione sull’attività dell’Abf – anno 2017- con ricorsi suddivisi per categoria), non può essere tralasciato il potenziale impatto negativo che tale riforma avrebbe su tematiche oggetto di un ben minor carico di ricorsi, ma con utilizzo quotidiano e largamente diffuso tra operatori economici non consumatori.

Tali rapporti (a titolo esemplificativo si prenda in esame le aperture di credito), quasi sempre di durata pluriennale, hanno costi e oneri commissionali regolati da norme introdotte nell’ordinamento con riforme del 2009 e del 2012, tutt’oggi in vigore.

La natura dei contratti stessi, molti dei quali ancora in essere, comporta come tali modiche normative siano state applicate su detti contratti e rapporti di credito, non attraverso una specifica sottoscrizione delle condizioni applicate, ma con lo strumento unilaterale dello ius variandi.

Orbene, l’introduzione e l’applicazione in concreto di tali oneri commissionali (cdc, is civ e commissioni varie tutt’oggi addebitate) nonché le modifiche e variazioni delle condizioni applicate sui rapporti di conto corrente e aperture di credito, e’ stata oggetto di plurime e ormai ben consolidate Decisioni da parte degli Arbitri territoriali e di coordinamento.

Introdurre il limite mobile dei 5 anni, comporterebbe un pregiudizio per la quasi totalità dei clienti che operano attraverso l’utilizzo dei fidi, imprenditori e professionisti, in quanto comprometterebbe la copiosa attività di regolamentazione svolta dagli Arbitri nel corso degli ultimi anni con le plurime decisioni dei Collegi che hanno ormai determinato il ruolo dell’istituto Abf ad un caposaldo ed un riferimento imprescindibile.

Tale limite mobile era già stato, peraltro, negativamente valutato dalla stessa Banca d'Italia nelle precedenti consultazioni (Dicembre 2011), ove nelle motivazioni prodotte al Resoconto della Consultazione (Dicembre 2011), proprio valutando negativamente l'introduzione di un limite "mobile", testualmente la Banca d'Italia enunciava (pag.7, I° osservazione): "... Per ragioni di snellezza operativa, tuttavia, si è ritenuto preferibile ancorare questo limite temporale a una data fissa (1° gennaio 2009)...".

In considerazione delle osservazioni sin qui esposte aventi ad oggetto la competenza temporale dell'ABF sono con la presente a formalizzare le seguenti

PROPOSTE

Preservare la competenza attualmente vigente (1.1.2009), eventualmente introducendo un ulteriore modico contributo variabile da aggiungersi a quello attualmente vigente di €. 20,00= e da computarsi per ogni ulteriore anno antecedente il primo quinquennio dalla data di proposizione del ricorso.

Ciò comporterebbe un modesto esborso per il cliente che nel contempo potrebbe continuare a beneficiare di un'adeguata e completa tutela dei propri diritti oggetto di ristoro con il ricorso dinanzi al Collegio ABF competente.

Detta soluzione garantirebbe, altresì, un significativo incremento delle risorse per lo Spett.le ABF rispetto a quanto sino ad oggi ricevuto per ogni controversia.

In subordine, ritengo che un limite di cognizione "mobile" debba quantomeno allinearsi a quello **decennale** previsto espressamente dall'art. 119 TUB ai fini delle richieste e reperimento di documenti.

Ringraziando per la Vs. attenzione porgo i miei più Cordiali Saluti.

Prof. Paolo Manca
